

*OGGETTO*

### MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19 - PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI

*AGGIORNAMENTO*

**13 GENNAIO 2021**

*RIFERIMENTI NORMATIVI*

Art. 56 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in L. 24.04.2020, n. 27,  
Art. 65, comma 1, D.L. 14.08.2020, n. 104 convertito in L. 13.10.2020, n. 126  
Art. 1, comma 248, L. 30.12.2020, n. 178

*ALLEGATI*

*CLASSIFICAZIONE*

ECONOMIA AZIENDALE  
FINANZA AZIENDALE  
MORATORIA MUTUI E FINANZIAMENTI PMI

*CODICE CLASSIFICAZIONE*

40  
400  
100

*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE N. 20/2019 - SOSPENSIONI E ALLUNGAMENTI DEI FINANZIAMENTI CON L'ACCORDO PER IL CREDITO 2019  
CIRCOLARE N. 26/2020 - SOSPENSIONI E ALLUNGAMENTI DEI FINANZIAMENTI CON L'ACCORDO PER IL CREDITO 2020

*REFERENTE STUDIO*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

*BRIEFING*

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

Le misure adottate per il sostegno al credito, nella forma di moratorie e sospensioni dei rientri da finanziamenti già in essere, sono la moratoria temporanea:

- ▶ delle revoche delle aperture di credito e degli anticipi su crediti,
- ▶ dei rientri dai prestiti non rateali
- ▶ delle rate in scadenza dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale,

disposta a favore delle microimprese, delle piccole e medie imprese, nonché degli esercenti arti e professioni;

La legge di Bilancio 2021 ha confermato la proroga dei termini dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

### ***MORATORIA DEL RIENTRO DAI FINANZIAMENTI IN ESSERE ALLE PMI***

L'art. 56 del decreto "Cura Italia" ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia.

La moratoria prevista sino al 30 giugno 2021 (a seguito della proroga stabilita dalla Legge di Bilancio 2021) riguarda l'accordato dei finanziamenti di cassa (aperture di credito a revoca e anticipi su crediti), i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del termine della moratoria e le rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale con scadenza prima del termine della moratoria.

Oltre alle micro, piccole e medie imprese, possono beneficiarne anche gli esercenti arti e professioni, fermo restando che deve trattarsi in ogni caso di soggetti le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17.3.2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Il presupposto per poter beneficiare della moratoria è *“aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*.

A fronte della moratoria, lo Stato, su richiesta del soggetto finanziatore, concede una garanzia pubblica del 33% dei maggiori utilizzi dei finanziamenti di cassa, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente al termine della moratoria e delle rate dei prestiti a rimborso rateale in scadenza prima del termine della moratoria.

Tale garanzia è concessa per il tramite del Fondo centrale di garanzia per le PMI, presso il quale viene all'uopo accesa una sezione speciale.

### ***AMBITO SOGGETTIVO***

Ai sensi del co. 2 dell'art. 56 del DL 18/2020, le misure di sostegno finanziario consistenti nelle moratorie ivi previste possono essere fruite dalle microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/36 1/C E del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Nella definizione rientra ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica (ivi comprese le entità che esercitano un'attività artigianale o altra attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone e le associazioni che esercitano attività economica), che:

- ⇒ Occupi meno di 250 persone;
- ⇒ E abbia un fatturato non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale dell'attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

Nel novero dei soggetti che possono beneficiare delle misure di sostegno di cui all'art. 56 del DL 18/2020 è da ritenere possano annoverarsi anche i liberi professionisti e gli altri soggetti la cui attività economica è produttiva di reddito di lavoro autonomo invece che di impresa.

Già in passato, infatti, il legislatore italiano ha avuto modo di chiarire, seppure con riguardo ad altre vicende, che il richiamo alla definizione data dalla Raccomandazione della Commissione

Europea 6.5.2003 n. 2003/3611CE reca in sé l'inclusione dei liberi professionisti *"in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita"*.

Sono tuttavia escluse dalle misure di sostegno in esame le imprese le cui esposizioni debitorie siano alla data del 17 marzo 2020 classificate come esposizioni deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

### ***AMBITO OGGETTIVO***

La moratoria fino al 30 giugno 2021 (a seguito della proroga stabilita dalla Legge di Bilancio 2021) riguarda:

- ⇒ Le aperture di credito a revoca (c.d. "fidi di cassa") e gli anticipi su crediti (c.d. "anticipi fatture") esistenti alla data del 29.2.2020;
- ⇒ I prestiti non rateali la cui scadenza di rimborso scade anteriormente al 30 giugno 2021;
- ⇒ Le rate e i canoni di leasing relative a mutui o altri finanziamenti a rimborso rateale, la cui scadenza di pagamento scade anteriormente al 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda le aperture di credito e gli anticipi su crediti, la Relazione illustrativa e la Relazione tecnica chiariscono in modo inequivocabile che la moratoria fino al 30 giugno 2021 della possibilità di revoca, da parte del soggetto finanziatore, riguarda non l'ammontare "utilizzato" al 29.2.2020, ma l'ammontare "accordato" alla predetta data. Per quanto riguarda i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, la lett. c) del co. 2 dell'art. 56 del DL 18/2020 statuisce che:

- ↳ Il piano di rimborso delle rate o dei canoni, in scadenza prima del 30 giugno 2021 e pertanto oggetto di moratoria fino alla predetta data, *"è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti"*;
- ↳ È facoltà dei soggetti beneficiari di richiedere la sospensione soltanto dei rimborsi in conto capitale.

### ***CONDIZIONE DELLA "TEMPORANEA CARENZA DI LIQUIDITÀ PER COVID-19"***

Per poter beneficiare della moratoria fino al 30 giugno 2021 sui finanziamenti i soggetti suddetti devono corredare la comunicazione di apposita richiesta alla banca con una dichiarazione con la quale autocertificano, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, *"di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*.

L'attestazione della sussistenza di questa situazione di fatto è strettamente legata al fatto che la norma contestualizza la misura di sostegno tra gli aiuti di Stato ammessi dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto erogati a fronte delle ricadute di un

evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia quale *“ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta”* essere.

La norma non offre alcun parametro, né di tipo qualitativo, né di tipo quantitativo, utile a individuare i casi in cui possa ritenersi integrata la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

### ***GARANZIE PUBBLICHE A FAVORE DEL SOGGETTO FINANZIATORE***

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno in esame sono ammesse, senza valutazione (quindi in modo automatico) alla garanzia pubblica della sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI, all'uopo costituita dal DL 18/2020.

A tale fine, il soggetto finanziatore deve presentare apposita richiesta telematica al Fondo, con indicazione dell'importo massimo garantito.

Le garanzie pubbliche rilasciate dalla sezione speciale del Fondo coprono:

- ⇒ Nel caso dei fidi di cassa e degli anticipi su fatture, di cui alla lett. a) del co. 2, non il 33% dell'intero importo del finanziamento che rimane in essere fino al 30 giugno 2021, ma solo il 33% dei maggiori utilizzi, alla data del 30 giugno 2021, rispetto all'importo che risultava utilizzato alla data del 17 marzo 2020;
- ⇒ Nel caso dei prestiti a rimborso non rateale, di cui alla lett. b) del co. 2, la cui scadenza sarebbe stata antecedente al 30 giugno 2021, il 33% dell'intero importo dei prestiti medesimi;
- ⇒ Nel caso dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, di cui alla lett. c) del co. 2, il 33% delle rate e dei canoni di leasing il cui pagamento scadeva in data antecedente al 30 giugno 2021.

La garanzia della sezione speciale del Fondo è concessa a titolo gratuito e ha natura sussidiaria.

### ***RIFLESSI DELLA MORATORIA SULLA QUALITÀ DEL CREDITO DEI SOGGETTI FINANZIATORI***

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa all'art. 56 del DL 18/2020, *“la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (cd. «Concessioni»), secondo la terminologia anche in uso nelle discipline di settore) in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori”*.

Il riflesso più rilevante, che viene infatti sottolineato anche dalla Relazione illustrativa, è quello della neutralità della moratoria *“rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia durante il periodo di moratoria”*.

Inoltre, fatto tutt'altro che secondario, durante il periodo di moratoria “*gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento*”.

### ***ASPETTI PROCEDURALI***

La procedura per accedere alle misure di sostegno previste nella forma di moratoria, si basa su una semplice comunicazione del soggetto beneficiario nei confronti del soggetto finanziatore, corredata della dichiarazione suddetta, con cui il soggetto beneficiario autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

A sua volta, il soggetto finanziatore deve semplicemente comunicare in via telematica al Fondo di volersi avvalere delle garanzie rilasciate dall'apposita sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 56, indicando l'importo massimo garantito e le operazioni oggetto delle misure di sostegno.

Se le operazioni rientrano nell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, la garanzia è rilasciata “senza valutazione”, ossia in modo automatico.

Per quanto riguarda invece la procedura che attiene ai rapporti tra soggetto finanziatore e Fondo, ai fini della eventuale escussione della garanzia, i co. 8 e 9 e 10 dell'art. 56 del DL 18/2020 dispongono che i soggetti finanziatori possono richiedere l'escussione della garanzia solo se, nei 18 mesi successivi al termine delle moratorie (quindi nel periodo 1.7.2021 - 31.12.2022), siano state avviate le procedure esecutive in relazione:

- ↳ All'inadempimento totale o parziale del rientro dalle esposizioni di cassa;
- ↳ Al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti a rimborso non rateale;
- ↳ All'inadempimento di una o più rate o canoni sospesi.

Avviate le predette procedure esecutive nel lasso temporale anzidetto, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo la richiesta di escussione delle garanzie, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo medesimo.

Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta del soggetto finanziatore, provvede:

- ✓ Ad aggiornare i relativi accantonamenti;
- ✓ A liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla sezione speciale del Fondo e il 33% della perdita stimata a carico del Fondo.

Il pagamento del saldo, ossia la vera e propria escussione delle garanzie, può essere richiesta dal soggetto finanziatore entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive.

Il Fondo di garanzia, a sua volta, procede alla corresponsione del relativo importo, ai soggetti beneficiari della garanzia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2021

PAGINA

6/6

### ***CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DELLA PROROGA***

Per le imprese che alla data del 1 gennaio 2021 risultano:

- ⇒ GIÀ AMMESSE ALLE MISURE DI SOSTEGNO previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all'art. 77, comma 2, entro il 31 marzo 2021;
- ⇒ NON ANCORA AMMESSE ALLE MISURE DI SOSTEGNO previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per la presentazione della comunicazione, certificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, al soggetto finanziatore, per poter usufruire delle suddette misure di sostegno dovrà essere affidato allo STUDIO ADRIANI uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**